

MoVI Movimento di Volontariato Italiano

Statuto Rete Regionale della Puglia

Art. 1 - COSTITUZIONE

1. Ad opera di gruppi ed organismi di volontariato, che agiscono a livello locale, nazionale ed internazionale e hanno sede nella Regione Puglia, è costituita la RETE REGIONALE della Puglia del Movimento di Volontariato Italiano (MoVI), denominata "MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO RETE REGIONALE DELLA PUGLIA ODV", in sigla "MOVI PUGLIA ODV" e di seguito chiamata semplicemente "Rete regionale".
2. La rete, associazione giuridicamente costituita, è apartitica, non persegue fini di lucro ma esclusive finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale, tramite l'impiego prevalente dei propri volontari o dei volontari degli enti ad essa aderenti.
3. L'associazione ispira il proprio agire ai valori della Costituzione Italiana e ai principi del D.Lgs 117/2017 Codice del terzo Settore (CTS), ed è un'organizzazione di volontariato ai sensi degli articoli art. 32-33-34 dello stesso.
4. Ha struttura democratica, durata illimitata e sede in NOME DEL COMUNE.
5. La Rete Regionale fa proprio lo spirito, la prassi, le finalità e gli impegni fissati dallo statuto del MoVI, del quale riconosce le strutture e al quale fa diretto riferimento.

Art. 2 - FINALITA' ED IMPEGNI

1. Il MoVI promuove, aggrega, sostiene e collega gruppi e organizzazioni di volontariato, che sono concreta espressione della libera iniziativa dei cittadini e fondano la loro azione e la loro organizzazione sulla gratuità, sul radicamento nella vita delle comunità umane in cui operano, sulla cura delle relazioni, sulla dimensione politica del loro agire per il cambiamento verso una società più giusta e sostenibile. Essi partecipano alla vita del Movimento attraverso le articolazioni di cui all'articolo 4.
2. Il Movimento si fonda:
 - a) sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona, dei gruppi sociali e delle comunità, nel nostro Paese e in ogni altra parte del mondo;
 - b) sulla gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, nella piena autonomia di azione del volontariato e senza strumentalizzazione alcuna;
 - c) sulla ricerca di "quanto di più umano non è ancora stato sperimentato", sulla fiducia nell'uomo e nella possibilità di costruire società e comunità sempre più solidali, accoglienti e capaci di vivere in armonia tra loro e con l'ambiente, e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;
 - d) sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia e di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale o di distruzione dell'ambiente, attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;

- e) sulla esigenza di costruire, attraverso il metodo della nonviolenza e dell'educazione alla pace e alla sostenibilità, condizioni per l'effettiva liberazione di ogni donna e ogni uomo e dei popoli;
- f) su un diretto impegno civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, che non violino i fini statutari, l'originalità e l'autonomo patrimonio culturale dei gruppi e delle organizzazioni di volontariato.
5. I gruppi e le organizzazioni socie del MoVI e delle sue articolazioni sono enti senza scopo di lucro: la loro ammissione è subordinata alla verifica delle caratteristiche richieste dal presente statuto e al rispetto dei parametri di legge previsti per il MoVI e le sue strutture territoriali che sono Organizzazioni di Volontariato.
6. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione e apertura a tutte le realtà che si adoperano per le comuni finalità del Movimento, sono riconosciuti "amici del MoVI", ai sensi del successivo articolo 10, i volontari singoli e gli altri enti che, pur non possedendo i requisiti formali per associarsi, intendono collaborare con il MoVI.
7. Per perseguire le suddette finalità, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale definite dall'articolo 5 comma 1 del CTS:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
8. Potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale sopra elencate, nei limiti e con le modalità previste dall'Art 6 del CTS e previa delibera dell'assemblea.

Art. 3 - STRUTTURE DELLA RETE

La Rete Regionale è strutturata in:

- Reti Territoriali del MoVI e loro comitati promotori

- Assemblea Regionale
- Conferenza Regionale
- Coordinamento Regionale
- Presidente regionale (legale rappresentante)

Art. 4 - ADERENTI e SOCI

1. Sono soci della rete Regionale le reti Territoriale del MoVI e le reti Tematiche aventi sede in Puglia, a cui aderiscono, come soci o amici, i gruppi di base.
2. Nell'aderire alla Rete Regionale, le reti territoriali diventano socie anche del MoVI Nazionale.
3. Le domande di adesione devono essere indirizzate al Coordinamento Regionale che valuta l'ammissibilità ai sensi del presente statuto e dello statuto Nazionale e delibera l'ammissione o il respingimento. Non potranno essere accolte le adesioni che comportassero il venir meno dei requisiti previsti all'art 32 comma 2 del CTS relative alla qualifica di Organizzazione di Volontariato della Rete Regionale. La risposta alla domanda di adesione viene comunicata agli interessati entro un mese dalla riunione del Comitato che ha deliberato, con spiegate le motivazioni di un eventuale diniego. E' ammesso ricorso all'assemblea in caso di respingimento.
4. Nell'aderire alla rete del MoVI, tutti i soci conservano la propria identità culturale e sociale e la propria autonomia organizzativa, compatibilmente con le norme del presente Statuto.
5. L'esclusione da socio può essere deliberata dall'Assemblea Regionale per mancanza dei requisiti previsti dallo statuto o per gravi e reiterati comportamenti contrari ai principi dello statuto regionale e nazionale. E' ammesso ricorso al provvedimento di esclusione al Coordinamento Nazionale.

Articolo 5. Reti territoriali

1. Le reti Territoriali sono associazioni non a scopo di lucro costituite con piena autonomia statutaria come Organizzazioni di Volontariato, e formate da almeno sette gruppi o organismi di volontariato aderenti al MoVI e, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dallo statuto nazionale del Movimento.
2. Scopo della Rete territoriale è di perseguire le finalità del Movimento in un dato territorio, attraverso l'aggregazione di organizzazioni e gruppi, la formazione comune, la comune lettura dei fenomeni e dei bisogni, la denuncia delle situazioni più critiche, la sensibilizzazione ed educazione ai valori costituzionali verso gli abitanti di qualunque età, la sperimentazione di risposte creative alle istanze sociali, l'interlocuzione libera e responsabile con la comunità locale e con i suoi attori privati e istituzionali.
3. I gruppi di base, nel numero minimo di tre, con sede nel territorio ove non sia presente una Rete Territoriale, possono costituire un gruppo promotore con il compito di costituire una nuova Rete Territoriale. Inoltrano domanda al Coordinamento Regionale che procede a riconoscere il gruppo secondo le modalità previste dallo statuto nazionale. Il mandato del gruppo scade con la costituzione della nuova Rete o dopo due anni dal riconoscimento.

Articolo 6. Reti tematiche

1. Il MoVI Regionale accoglie fra i propri soci Reti tematiche Regionali che ne fanno richiesta. Queste sono aggregazioni di organizzazioni e gruppi di volontariato, con una propria identità e con ambiti specifici di impegno, operative in ambito regionale in almeno due province, che intendono condividere lo Statuto del MoVI e i suoi fini e partecipare alla definizione e realizzazione delle strategie e degli obiettivi del Movimento.
2. Il Movimento riconosce, rispetta e valorizza l'autonomia di organizzazione interna, le visioni, i percorsi, le competenze e le risorse delle Reti tematiche. Le Reti tematiche riconoscono il valore della aggregazione territoriale del volontariato e promuovono l'adesione dei loro membri alle Reti territoriali del MoVI, ove presenti.
3. le Reti tematiche che aderiscono al MoVI hanno il diritto di utilizzare nella loro comunicazione la locuzione "Socio del Movimento di Volontariato Italiano rete nazionale", anche nella forma contratta "Socio del MoVI nazionale".

Art. 7 - Amici del MoVI

1. Le persone fisiche e gli enti che possono offrire un significativo apporto a livello Regionale e che condividono le finalità e gli scopi del MoVI e desiderano collaborare alla sua realizzazione, possono chiedere di essere ammessi tra gli "amici del MoVI".
2. La domanda deve essere presentata al Coordinamento Regionale..
3. Lo status di "amico del MoVI" si perde per revoca o per rinuncia.
4. Gli Amici del MoVI partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Regionale e alla Conferenza Regionale. Possono essere invitati a partecipare ad eventi nazionali e gruppi di lavoro ed a contribuire alla vita del Movimento a livello locale.

Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI

1. L'adesione comporta i seguenti doveri:
 - a) accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) partecipazione attiva alla vita associativa, ai suoi processi decisionali, al dibattito interno ed alle attività comuni;
 - c) trasparenza dei processi decisionali interni, delle attività e dell'uso delle risorse;
 - d) versamento della quota associativa;
 - e) accettazione espressa del Codice di qualità e autocontrollo, se approvato dall'Assemblea nazionale.
2. A tutti i soci spettano i diritti previsti dal presente Statuto ed in particolare :
 - a) candidare propri membri per le elezioni degli organi sociali;
 - b) partecipare alle attività promosse dal livello di rete di propria competenza;

- c) essere informati sulle attività del Movimento a livello territoriale, regionale e nazionale e candidarsi a partecipare ad esse, compatibilmente con le caratteristiche dell'attività.
3. Tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono dimostrare di il possesso di requisiti di onorabilità, competenza, compatibilità e indipendenza, secondo apposito regolamento approvato dall'assemblea o in sua assenza in ottemperanza del regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale sul medesimo tema. Lo svolgimento di cariche elettive negli organi sociali è incompatibile con qualsiasi rapporto a contenuto patrimoniale con il MoVI.
4. I volontari che si adoperano attivamente e con continuità per l'Associazione sono iscritti nell'apposito Registro dei Volontari e assicurati a norma di legge.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i Presidenti delle Reti territoriali aderenti e da un rappresentante per ogni Rete tematica se presenti.
2. Possono essere invitati a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto un rappresentante per ogni gruppo, organismo, associazione aderente alle reti territoriali nei limiti e con le modalità stabiliti dal coordinamento regionale. Partecipano ai lavori dell'Assemblea i componenti del Coordinamento Regionale.
3. L'Assemblea Regionale svolge le funzioni previste dall'Art 25 del CTS. Essa in particolare:
- a. definisce gli indirizzi strategici, degli obiettivi e delle linee di attività, degli accordi e partenariati, dei progetti e di ogni altro aspetto relativo alle attività comuni;
 - b. delibera le posizioni politico-culturali da assumere rispetto alle questioni che attraversano la comunità regionale, anche con riferimento a fenomeni nazionali e internazionali;
 - c. elabora posizioni comuni relative ai temi posti in discussione negli altri livelli dell'articolazione del Movimento;
 - d. delibera l'esclusione delle Reti territoriali;
 - e. fissa l'ammontare della quota associativa;
 - f. approva la rendicontazione economica e sociale delle attività svolte, ivi compreso il bilancio, coerentemente con la normativa in materia;
 - g. elegge gli organi sociali garantendo adeguata rappresentanza di tutti i generi;
 - h. delibera su ogni altro aspetto relativo alla vita, al funzionamento, alle scelte della Rete regionale e su ogni altro oggetto attribuito dalla legge alla sua competenza.

Art. 10 - LA CONFERENZA REGIONALE

1. La Conferenza Regionale è uno strumento di confronto ed elaborazione politica e strategica del Movimento. Essa è formata dai rappresentanti di ogni gruppo, organismo, associazione aderente alla rete regionale, alle reti territoriali, tematiche e ai gruppi promotori e dai componenti il Coordinamento Regionale.

2. Essa è convocata dal presidente Regionale almeno una volta ogni tre anni.

Art. 11 - COORDINAMENTO REGIONALE

1. Il Coordinamento regionale è costituito da 3 a 7 persone elette dall'Assemblea Regionale e il suo mandato scade dopo tre anni dall'insediamento.
2. Nessun rappresentante può essere riconfermato più di due volte consecutive ed eventuali sostituzioni operate dall'assemblea in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo;
3. Esso è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e ogni volta che lo richiede la metà dei suoi membri;
4. è validamente costituito in riunione con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti;
5. può cooptare altri membri, in misura non superiore ad 1/3 dei propri componenti che partecipano ai lavori del coordinamento senza diritto di voto;
6. Il Coordinamento Regionale è l'organo di amministrazione dell'associazione e svolge le funzioni previste dall'articolo 26 del CTS. In particolare esso:
 - a. anima la vita del Movimento a livello regionale, adoperandosi per attuare decisioni e indirizzi deliberati dell'assemblea.
 - b. rappresenta a livello regionale le esigenze delle reti Territoriali e degli aderenti;
 - c. coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l'ambito Territoriale;
 - d. in accordo con i responsabili Territoriali, fornisce supporto alle iniziative dei gruppi che ne facciano richiesta;
 - e. sollecitare le reti Territoriali alla revisione permanente delle attività in relazione al variare dei bisogni, all'insorgenza di nuovi ed all'estensione della rete dei servizi;
 - f. elegge il Presidente che assume la rappresentanza legale della Rete Regionale;
 - g. elegge il vice-Presidente che sostituisce il Presidente regionale in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento;
 - h. nomina il Segretario e il Tesoriere;
 - i. delibera su tutto quanto riguarda la gestione del patrimonio, delle entrate, delle uscite.
 - j. delibera l'ammissione dei soci
 - k. predispose il bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea Regionale per l'approvazione. Il bilancio rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione, secondo le disposizioni di legge ed in particolare dell'art 13 e 87 del CTS e relative norme attuative.

Art. 12 - IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale:

- a. è eletto dal Coordinamento Regionale;
- b. ha la rappresentanza legale della Rete Regionale;
- c. convoca l'Assemblea Regionale e la Conferenza Regionale;
- d. convoca e presiede il Coordinamento Regionale;
- e. garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dei due organi;
- f. insieme al vice-Presidente ha il compito di animare e facilitare la partecipazione di tutti gli aderenti alla vita della rete, promuovendo la più ampia collegialità e condivisione delle decisioni e nella realizzazione di progetti e programmi.
- g. in caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Coordinamento Regionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13 - RIUNIONI A DISTANZA E VOTO PER CORRISPONDENZA O TELEMATICO

1. La partecipazione all'Assemblea e al Coordinamento Regionale possono avvenire anche a distanza, utilizzando mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può essere svolta per corrispondenza o in via elettronica, attraverso strumenti telematici che consentano l'individuazione univoca del partecipante e garantendo adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e dal Consiglio direttivo e comunicate nella convocazione.

Art. 14 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

1. Tutte le riunioni e gli incontri del Movimento, a tutti i livelli, devono svolgersi adottando modalità partecipative, dialogiche e nonviolente e le decisioni devono essere assunte attraverso il "metodo del consenso" come definito e secondo le procedure stabilite nel Regolamento Generale approvato dall'Assemblea Nazionale o di un eventuale regolamento attuativo approvato dall'assemblea Regionale. In caso di mancato consenso e nel caso di elezioni e nomine, tutti gli organi sociali votano a maggioranza semplice dei presenti.
2. Gli eventuali contrasti che emergessero nel Movimento ai vari livelli saranno affrontati ispirandosi ai principi ed alle pratiche di gestione nonviolenta dei conflitti.

Art. 15 - PATRIMONIO E FONDI DI FINANZIAMENTO

1. Il Patrimonio della Rete regionale è costituito da:
 - a. quote associative sottoscritte dai membri;
 - b. donazioni, lasciti ed elargizioni di privati;
 - c. contributi pubblici e privati;
 - d. rimborsi da convenzioni;

- e. ricavato da attività commerciali occasionali o da attività diverse di cui all'articolo 2 comma 8.
 - f. ricavato da raccolte fondi.
 - g. ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto alla Rete a qualsiasi titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Coordinamento Regionale.
 3. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS. Essa ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS.
2. L'organo di controllo svolge le funzioni previste dal medesimo articolo e dalle vigenti normative.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELLA RETE REGIONALE

1. Lo scioglimento della Rete dovrà essere deliberato dall'Assemblea Regionale, con la maggioranza prevista dalla Legge. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
2. L'Assemblea stabilirà altresì la destinazione del patrimonio della Rete Regionale al netto di crediti e debiti, che potrà essere messo a disposizione del MoVI Nazionale o di altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altro Ente del Terzo Settore secondo le procedure previste dal D.L 117/17, salvo diversa destinazione prevista dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 - RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto del Movimento di Volontariato Italiano, al Codice del terzo Settore e alle norme del Codice Civile e della legislazione vigente.

Patrizia
Cavallone
20.05.2026
20:42:14
GMT+02:00

Lucia Colasuonno
21.05.2026
13:26:00
UTC

Firmato digitalmente da:

Mantovano Monica

Firmato il 22/05/2026 11:59

Seriale Certificato: 2580118

Valido dal 29/06/2023 al 29/06/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Pagina 8 di 8

